

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 07/04/2020 al 22/04/2020

L'incaricato della pubblicazione
FRANCO FERRAIOLI



COMUNE DI ANGRÌ
Provincia di Salerno

UFFICIO DEL SINDACO

Angri, data del protocollo

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA DI CONTINGENTAMENTO DEGLI ACCESSI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI APERTI NEL PERIODO DELL'EMERGENZA - ATTIVITÀ DI TABACCHI.

IL SINDACO

Quale Autorità Sanitaria Locale e di Protezione Civile

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTE:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 Marzo 2020, n.19;

VISTO l'art. 3 del Decreto Legge 25 Marzo 2020, n.19;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone;

RITENUTO necessario:

- realizzare una compiuta azione di prevenzione;
- l'assunzione di ogni misura volta al contenimento del contagio, individuando, pertanto idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio a tutela della salute della collettività ai sensi dell'art.32, comma 3 della legge 833/78;

RITENUTA altresì la presente ordinanza una misura urgente idonea alle finalità di cui sopra, non in contrasto con le misure statali o regionali;

PRESO ATTO che:

- gli aggiornamenti della Protezione Civile delle ultime 48 ore, denotano un sensibile incremento dei casi di contagio conclamato, nella nostra città, oltre a livello nazionale, con la registrazione di numerosi decessi.
- in ragione della dimostrata maggiore diffusione del virus, occorre adottare ulteriori misure volte a contenere il contagio per i cittadini residenti, prevedendo misure di carattere preventivo finalizzate esclusivamente alla ulteriore riduzione della mobilità:

VISTA la ordinanza sindacale di questo Ente, con la quale si istituisce il contingentamento degli accessi per gli esercizi commerciali aperti nel periodo dell'emergenza, ricorrendo alla turnazione alfabetica;

RITENUTO di:

- dover estendere tale provvedimento anche ai tabaccai, in quanto si registra una cospicua mobilità di utenti che si approssimano a dette attività, anche con continui accessi;
- stabilire che l'accesso alle attività di tabacchi, che pur restano aperti in questo periodo emergenziale, dovrà avvenire rispettando la seguente turnazione alfabetica, secondo le iniziali del cognome della lettera dell'alfabeto del capo famiglia o dell'intestatario della scheda della situazione familiare:

dalla A alla B il lunedì;

dalla C alla D il Martedì;

dalla E alla K il Mercoledì;

dalla L alla O il Giovedì;

dalla P alla R il Venerdì;

dalla S alla Z il Sabato;

la domenica giornata di chiusura e riposo settimanale, fermo restando l'obbligo dell' esercente di contingentare l'accesso al locale e la sosta al suo interno onde evitare assembramenti nonché di assicurare che i clienti rispettino la distanza di almeno un metro tra l'uno e l'altro, che utilizzino le mascherine (vietandone l'accesso se sprovvisti), provvedendo, eventualmente, a fornirle ai propri clienti, qualora ne fossero sprovvisti insieme a soluzioni idroalcoliche;

ORDINA

- che, in virtù di quanto in premessa da intendersi qui integralmente riportato, l'accesso per gli acquisti presso i tabaccai, dovrà avvenire rispettando la seguente turnazione alfabetica, secondo le iniziali del cognome della lettera dell'alfabeto del capo famiglia o dell'intestatario della scheda della situazione familiare:

dalla A alla B il lunedì;

dalla C alla D il Martedì;

dalla E alla K il Mercoledì;

dalla L alla O il Giovedì;

dalla P alla R il Venerdì ;

dalla S alla Z il Sabato;

la domenica giornata di chiusura e riposo settimanale;

- che non è consentito utilizzare più di una lettera presente all'interno dello stesso nucleo familiare non ci si può recare presso dette attività più di una volta a settimana;
- l'obbligo dell' esercente di contingentare l'accesso al locale e la sosta al suo interno onde evitare assembramenti nonché di assicurare che i clienti rispettino la distanza di almeno un metro tra l'uno e l'altro, che utilizzino le mascherine (vietandone l'accesso se sprovvisti), provvedendo, eventualmente, a fornirle ai propri clienti, qualora ne fossero sprovvisti insieme a soluzioni idroalcoliche;

- per servizi diversi dalla vendita di tabacchi, l'accesso è sempre garantito.
Restano valide ed efficaci le precedenti ordinanze.

DISPONE

- l'entrata in vigore della presente ordinanza il giorno 07 Aprile, con durata fino al 19 Aprile 2020, fatte salve ulteriori proroghe adottate a seguito di successivi provvedimenti statali e/o regionali, qualora dovessero ancora permanere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata;
- che la Polizia Locale e le Forze dell'ordine provvedano ad intensificare i controlli in tal senso, attivando azioni di monitoraggio anche sulla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto merci;
- l'invio della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza a:
Alla Prefettura di Salerno;
Alla Stazione dei Carabinieri di Angri;
Alla Polizia Locale;
All' U.O.C. Promozione, Sviluppo, Gestione Territoriale e Patrimonio;

AVVERTE CHE

Si precisa che per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19, entrato in vigore del 26/03/2020, si dispone: *"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6"*, è sostituita dalle sanzioni amministrative previste dal citato art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 06/04/2020

Il Sindaco
Ing. Cosimo Ferraioli

